



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



CAPITOLATO DI GARA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE

per la realizzazione delle attività formative relative
all'avviso della Giunta Regionale del Veneto di cui a
DGR 1119/11 approvate con DDR n. 848 del
08/11/2011 per la parte finanziata dal Fondo Sociale
Europeo e dal Fondo di Rotazione



ENTE DI FORMAZIONE
I.RI.GEM. Soc. Coop.

Via Schallstadt, 55 – ROSA' (VI)
Tel. 0424.85573 – Fax 0424.582173
P.IVA 02552190247
www.irigem.it
irigem@irigem.it

Indice

PARTE I - NORME GENERALI	4
CAPO I - PREMESSA.....	4
ARTICOLO 1 - OBIETTIVI GENERALI	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA GARA	4
ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE	4
ARTICOLO 5 – IMPORTO A BASE DI GARA.....	5
ARTICOLO 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	5
CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE.....	6
ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE	6
PARTE II SVOLGIMENTO DELLA GARA	8
CAPO I - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	8
ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	8
CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	8
ARTICOLO 9 - CRITERIO DI SELEZIONE.....	8
ARTICOLO 10 - NOMINA DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA	9
ARTICOLO 11 - AGGIUDICAZIONE	9
ARTICOLO 12 - CONSEGNA.....	9
ARTICOLO 13 - EFFETTUAZIONE TEST DI FUNZIONALITÀ.....	9
CAPO III - MANUTENZIONE IN GARANZIA	10
ARTICOLO 14 - PREMESSA.....	10
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA	10
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'ENTE	10
ARTICOLO 17 - CANONI DI LOCAZIONE E LORO VARIAZIONI	10
ARTICOLO 18 – ASSICURAZIONI	11
ARTICOLO 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ARTICOLO 20 - LIVELLI DI SERVIZIO	11
ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO.....	11
ARTICOLO 22 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA.....	11
ARTICOLO 23 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO	12
ARTICOLO 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
ARTICOLO 26 - ACCORDO BONARIO	12

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE	12
ARTICOLO 28 - RINVIO	13

PARTE I - NORME GENERALI

CAPO I - PREMESSA

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI GENERALI

1. Allo scopo di realizzare i progetti di formazione, di cui all'avviso in delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1119/11 approvate con DDR n. 848 del 08/11/2011 per la parte finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, l'Ente di Formazione I.RI.GEM. avente sede in Rosà (VI) Via Schallstadt 55 P.IVA n. 02552190247, con il presente avviso intende selezionare un fornitore per il servizio di noleggio di attrezzature.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Con il termine di "Aggiudicatario", si intende il soggetto aggiudicatario della presente gara.
2. Con il termine "Ente", si intende l'Ente di Formazione I.RI.GEM..
3. Con il termine "Attrezzatura" si intende l'insieme del materiale oggetto di noleggio.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA GARA

Oggetto del presente avviso è il noleggio di attrezzature, la cui tipologia è indicata nell'art. 7, per la realizzazione dell'attività formative di cui all'avviso in delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1119/11 approvate con DDR n. 848 del 08/11/2011 per la parte finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, per tutta la durata degli stessi con esclusione delle fasi di stage e comunque non oltre il 28.02.2013 (salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione regionale). I progetti saranno realizzati presso la sede comunicata dall'Ente all'Aggiudicatario all'atto di affidamento del servizio. Se uno o più progetti non verranno avviati l'Aggiudicatario, in relazione a tali attività, non avrà nulla a che pretendere dall'Ente. Resta inteso che la fornitura, dovrà essere in grado di soddisfare all'espletamento delle attività secondo progetti, visionabili come previsto dal successivo art. 6. I progetti sono i seguenti:

D.D.R. n. 848 del 08.11.2011

PROGETTO 44/3/2/1119/2011		
Tecnico del restauro di beni culturali	Ore 900	di cui stage 400 ore
PROGETTO 44/3/3/1119/2011		
Tecnico del restauro di beni culturali	Ore 900	di cui stage 450 ore

Resta inteso che tutta l'attrezzatura oggetto di noleggio potrà essere utilizzata dall'Ente esclusivamente per la realizzazione delle attività formative di cui all'avviso in delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1119/11 approvate con DDR n. 848 del 08/11/2011 per la parte finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione. L'utilizzazione dell'attrezzatura avverrà in conformità con i calendari formativi predisposti dal Ente in adempimento della DDR n. 848 del 08/11/2011. L'Ente si obbliga a comunicare preventivamente all'Aggiudicatario tali calendari.

L'attrezzatura non potrà essere utilizzata per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nei progetti di cui all'avviso in delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1119/11 approvate con DDR n. 848 del 08/11/2011. L'Aggiudicatario potrà far ogni più ampio ed autonomo uso dell'attrezzatura durante tutto il periodo (comprese singole ore all'interno della giornata) in cui da calendario la stessa attrezzatura non risulta necessaria per lo svolgimento delle attività formative di cui all'avviso in delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1119/11 approvate con DDR n. 848 del 08/11/2011. L'Aggiudicatario potrà, a titolo esemplificativo, con la medesima attrezzatura, partecipare ad altri avvisi di selezione, emanati dall'Ente, per lo svolgimento di attività formative diverse, qualora l'utilizzo della stessa attrezzatura avvenga in orari compatibili (c.d. non ci siano utilizzazioni sovrapposte nel medesimo orario).

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE

L'Aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura oggetto della presente gara nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato, nel suo complesso, che contiene quindi tutti gli elementi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente nell'offerta presentata dai concorrenti.

ARTICOLO 5 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è stabilito in € 22.800,00 (ventiduemilaottocento/00) I.V.A. esclusa

ARTICOLO 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. I termini di consegna ed installazione delle attrezzature nonché di esecuzione dei servizi connessi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile.
2. Fino al 14 febbraio 2012, le imprese interessate potranno richiedere -chiarimenti in ordine alla gara e visionare presso l'Ente di Formazione I.RI.GEM, i progetti formativi di cui all'avviso in delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1119/11 approvati con DDR n. 848 del 08/11/2011. I contatti sono: Ente di Formazione I.RI.GEM. soc. coop. . Via Schallstadt 55 – 36027 Rosà (VI) – numero verde 800.331644 e mail irigem@irigem.it – www.irigem.it.

CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE

ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE

1. Le caratteristiche tecniche e le prestazioni delle apparecchiature sono descritte negli articoli seguenti e sono da intendersi come minime.
2. Il numero di pezzi indicato per ogni componente è da considerarsi come indicativo e consigliato per espletare in maniera adeguata le esigenze progettuali nel caso di utilizzo contemporaneo di attrezzatura da parte di tutte le classi – in ordine a ciò vale comunque quanto stabilito nell'art.3.

Attrezzature didattiche e strumentazioni:

Materiale di uso comune	Quantità
Armadio,	2
tavoli grande da lavoro,	3
sgabelli,	14
bisturi a lama fissa e mobile,	45
cavalletti,	14
manuali di disegno per consultazione,	30
forbici,	5
tavolette di faesite,	30
piastra elettrica,	1
fornellino elettrico,	1
manuali di storia dell'arte per consultazione,	30
termocauterio,	1
mixer da cucina,	1
setaccio in legno,	2
tavolozze rettangolari in plastica e laccate,	24
scodelle piccole,	30
spatoline per la stuccatura,	35
tenaglie tenditela,	2
demineralizzatore,	1
pennellesse,	15
ferro da stiro da kg. 3	1
ferro da stiro da kg. 5,	1
pinze,	1
martelli,	1
serie di sgorbie da legno,	1
lampade complete di stativi,	12
telai interinali,	15
pennelli per doratura,	5
riflettografo,	1
frigorifero,	1
armadio metallico,	1
telai interinali metallici,	1
telai definiti in legno,	15
sistema di cappe aspiranti,	1
filtri antigas,	14
Tavola a bassa pressione	1
Microscopi	13
Televisore	1

Videoregistratore	1
Proiettore di diapositive	1
Lavagna luminosa con lucidi	1
macchina fotografica digitale	1

SEDIE E BANCHI	Q:B:
ARMADIO DOPPIA ANTA, LAVAGNE, ATTACCAPANNI, ARREDI AULE	Q.B:

Servizio di assistenza

Manutenzione Straordinaria:

Entro le 8 ore dalla chiamata si assicura la sostituzione del pezzo difettoso

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:
 - a. i requisiti stabiliti dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 19 aprile 2008, n. 81;
 - b. i requisiti della direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003;
 - c. i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
 - d. le prescrizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 ;
 - e. le parti elettriche delle apparecchiature dovranno essere conformi allo standard EPA ENERGY STAR.
4. Le apparecchiature fornite dovranno essere munite di certificazioni, riconosciute da tutti i paesi dell'Unione Europea, e dovranno essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

PARTE II SVOLGIMENTO DELLA GARA

CAPO I - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 16 febbraio 2012 al seguente indirizzo:

Ente di Formazione I.RI.GEM. Soc. coop. Via Schallstadt n. 55 36027 Rosà (VI)

in plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e sul cui frontespizio dovrà essere posta la dicitura "Non aprire" "Offerta per l'affidamento del servizio di noleggio di attrezzature per la realizzazione delle attività formative di cui all'avviso in delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1119/11 approvate con DDR n. 848 del 08/11/2011". Ai fini della validità della presente offerta nel termine prefissato, fa fede unicamente la data di ricezione del plico presso gli uffici e non la data di spedizione risultante dal timbro postale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente, sicché esclusivamente questi sopporta il rischio che non pervenga nei termini perentori prescritti a pena di inammissibilità. Il plico dovrà recare all'esterno il nominativo del concorrente con l'indicazione del suo recapito e numero di fax.

Il plico dovrà contenere

- A) -Offerta Tecnica";
- B) -Offerta Economica";

Le offerte, a pena di inammissibilità, dovranno contenere l'accettazione incondizionata di tutti gli elementi che devono essere garantiti come dal presente capitolato di gara

CAPO II - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

ARTICOLO 9 - CRITERIO DI SELEZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avviene, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:

- offerta tecnica (max punti 85/100)

- offerta economica (max. punti 15/100)

Per l'offerta tecnica i punti sono così articolati:

max 40 punti per la qualificazione della struttura in ordine a precedenti analoghe forniture di servizio nell'ambito di progetti di formazione. Sarà considerato indispensabile per ottenere punteggio per tale requisito l'aver realizzato servizi paragonabili continuativamente negli ultimi 3 anni specificatamente per la realizzazione di attività formative in Formazione Superiore.

max 25 punti per la qualità tecnica delle attrezzature fornite

max 20 punti per la qualità del servizio di assistenza

Per l'offerta economica:

max 15 punti: il punteggio attribuito si ottiene dall'applicazione della formula: $p = \frac{a}{b}^{1/2} * 15$ dove
-p = punteggio offerta in esame -a = proposta più bassa -b = proposta considerata. L'offerta economica dovrà essere analitica, ovvero indicare il canone di noleggio per ogni singolo progetto.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a cento sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. In caso di parità di punteggio

complessivo (offerta tecnica più offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che comunque sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

ARTICOLO 10 - NOMINA DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA

Per l'espletamento del procedimento di gara l'Ente nomina una Commissione di valutazione, composta da due membri, che avvierà le proprie attività dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno termine di presentazione delle offerte alle ore 11:00 presso la sede dell'Ente di Formazione I.RI.GEM. Via Schallstadt n. 55 Rosà (VI) e si svolgeranno come di seguito illustrato:

- A. la Commissione di gara procede all'apertura delle buste in seduta pubblica ed all'esame della documentazione
- B. successivamente la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, anche nella medesima giornata le offerte tecniche ed economiche contenute sulla base dei criteri sopraindicati;
- C. viene infine stilata una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa. La graduatoria verrà affissa presso la sede dell'Ente.

Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega del legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità delegante.

ARTICOLO 11 - AGGIUDICAZIONE

Dell'aggiudicazione della fornitura di servizi sarà data comunicazione via fax o a mezzo telegramma all'impresa aggiudicataria, a quella che la segue immediatamente in graduatoria, e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.

ARTICOLO 12 - CONSEGNA

- 1 La consegna e l'installazione di tutte le apparecchiature dovrà essere terminata entro il 23 febbraio 2012 alle ore 14.00.
- 2 La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire a cura, a rischio e a spese dell'Aggiudicatario, direttamente nei locali sopra individuati e dovrà comprendere l'installazione sul posto di lavoro definitivo.

ARTICOLO 13 - EFFETTUAZIONE TEST DI FUNZIONALITÀ

- 1 L'Ente procederà, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, ad eseguire sulle apparecchiature consegnate apposito test di funzionalità, entro 3 giorni di calendario dalla data di consegna e di installazione delle medesime presso l'utente finale.
- 2 L'Aggiudicatario è tenuto a prestare all'Ente, a proprio cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione dell'Ente quanto eventualmente occorrente a tali operazioni.
- 3 In caso di non funzionamento dell'apparecchiatura, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese, entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dall'Ente, all'eliminazione dei difetti riscontrati.
- 4 Dopo la comunicazione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'avvenuta eliminazione dei difetti, l'Ente procederà ad eseguire, con le medesime modalità, il test di funzionalità.
- 5 In caso di ulteriore esito negativo, l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno all'Aggiudicatario e fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
- 6 Per verificare la funzionalità delle apparecchiature consegnate e installate si dovrà procedere all'a eventuale accensione ed alla verifica del corretto funzionamento.
- 7 A fronte di tale operazione, sarà redatto un apposito verbale, sottoscritto dall'Ente e dall'Aggiudicatario
- 8 L'eventuale esito negativo del test di funzionalità eseguito darà luogo all'applicazione delle penali previste.
- 9 Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i rischi derivanti da perdite e/o danni alle apparecchiature o ai singoli componenti causati dal trasporto degli stessi fino ai locali indicati dal personale dell'Ente.

CAPO III - MANUTENZIONE IN GARANZIA

ARTICOLO 14 - PREMessa

- 1 Il servizio si intende attivo per tutta la durata del noleggio.
- 2 Il servizio di garanzia, da svolgersi tramite personale qualificato, avrà lo scopo di garantire il corretto funzionamento delle attrezzature, nel caso di guasti o malfunzionamento, e il ripristino dei medesimi in condizioni di efficienza.
- 3 L'eventuale sostituzione di parti di ricambio, di dispositivi accessori, deve essere effettuata con parti/dispositivi/prodotti originali.
- 4 Gli interventi dovranno essere erogati nel rispetto dei livelli di servizio illustrati di seguito.
- 5 Nel caso in cui non sia possibile ripristinare la piena operatività delle postazioni di lavoro, entro i termini previsti, dovrà essere garantita, a cura e spese dell'Aggiudicatario, la disinstallazione, l'imballaggio, il ritiro ed il trasporto delle attrezzature in questione presso laboratori di riparazione specializzati. In tal caso, dovrà essere assicurata, a cura e spese dell'Aggiudicatario stesso, la sostituzione temporanea di quanto disinstallato con attrezzature perfettamente funzionanti e con le medesime caratteristiche originariamente presenti in quelle sostituite.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA

1. **Manutenzione Straordinaria:** entro le 8 ore dalla chiamata si assicura la sostituzione del pezzo difettoso

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'ENTE

- 1 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ente del buon andamento delle stesse, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
- 2 L'attività dell'Aggiudicatario non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro dell'Ente al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'Ente medesima.
- 3 L'Aggiudicatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio. L'Aggiudicatario garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
- 4 L'Aggiudicatario si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose dell'Ente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Ente stessa.
- 5 L'Aggiudicatario deve, inoltre, dichiarare che l'Ente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
- 6 L'Aggiudicatario è pertanto tenuto a manlevare l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
- 7 In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo l'Ente, fatta salva l'applicazione delle penali e/o l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all'Aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

ARTICOLO 17 - CANONI DI LOCAZIONE E LORO VARIAZIONI

- 1 I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o

- alea.
- 2 Il corrispettivo risultante all'atto dell'aggiudicazione si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile in modo assoluto.
 - 3 L'Aggiudicatario non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONI

- 1 L'attrezzatura dovrà essere assicurata a cura e spese dell'Ente presso compagnia di gradimento dell'Aggiudicatario contro ogni rischio inerente allo stesso ed in particolare contro i danni parziali o totali all'attrezzatura per il suo intero valore a nuovo, per incendio, fulmine, scoppio e rischi accessori. Le assicurazioni, dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto e comunque fino alla riconsegna dell'attrezzatura.

ARTICOLO 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1 Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato dall'Ente previa presentazione di fattura che dovranno essere presentate al termine del periodo di noleggio.
- 2 L'Ente provvederà al pagamento degli importi delle fatture comunque prima della rendicontazione finale delle attività da parte della Regione del Veneto.
- 3 Il corrispettivo per la prestazione del servizio di assistenza e manutenzione è ricompreso nel canone di locazione, così come il corrispettivo per la prestazione del servizio di ritiro delle attrezzature da sostituire, ed il corrispettivo per la prestazione del servizio di disinstallazione e ritiro al termine della locazione.

ARTICOLO 20 - LIVELLI DI SERVIZIO

- 1 I livelli di servizio sono aspetti misurabili dei servizi, la cui osservazione permette di esprimere una valutazione sull'andamento delle caratteristiche qualitative dei servizi. La possibilità di valutazione, e la sua significatività, si fondano sul presupposto che l'andamento di questi aspetti misurabili sia in correlazione con quello delle caratteristiche che misurano.
- 2 Vengono definiti pertanto attraverso i livelli di servizio sia il fenomeno da misurare, sia i valori di riferimento per le misure rilevabili in corso d'opera, sul rispetto dei quali si basa la valutazione.
- 3 Per la consegna vengono definiti due parametri con associate soglie:
 - a. Pianificazione della consegna secondo le date e gli intervalli di calendario; la soglia corrisponde al 100% delle pianificazioni;
 - b. Consegna effettiva entro i termini pianificati corrispondenti alle date di ricevimento della merce; la soglia corrispondente al 100% delle consegne effettuate entro il giorno concordato.
- 4 Per gli interventi di manutenzione in garanzia vengono definiti due parametri con associati valori e soglie:
 - a. Tempi di attivazione dell'intervento (presa in carico) che deve essere effettuato entro Vfc ora dalla comunicazione; la soglia corrisponde al 95% delle chiamate entro i tempi; 100% entro 2 ore;
 - b. Chiusura dell'intervento entro il termine di 8 ore lavorative dall'attivazione; la soglia corrisponde al 95% degli interventi entro i tempi; 100% entro 2 gg.

ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito in nessun caso.

ARTICOLO 22 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

- 1 I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, vengono considerati riservati e come tali trattati.
- 2 L'Aggiudicatario ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 23 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

- 1 Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle apparecchiature e/o delle prestazioni oggetto del

- contratto rispetto a quanto richiesto, l'Ente ha il diritto di respingere la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 7 giorni entro il quale l'Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.
- 2 Nel caso di inadempienze gravi o al verificarsi della seconda contestazione effettuata dall'Ente ai sensi del comma precedente, l'Ente ha la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'Aggiudicatario e l'applicazione delle penali già comminate.
 - 3 In ogni caso, l'Ente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
 - 4 La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Aggiudicatario dei maggiori danni subiti dall'Ente.

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

- 1 E' assolutamente vietato all'Aggiudicatario di cedere, senza l'espresso preventivo consenso scritto dell'Ente, il contratto di fornitura, sia direttamente sia indirettamente, mediante trasferimento, conferimento o affitto d'azienda o cessione dell'usufrutto dell'azienda, sotto pena di immediata risoluzione del medesimo e del risarcimento dei danni. E' vietato altresì cedere il credito.
- 2 Fusione, incorporazione, scissione, sono casi di successione a titolo universale tra persone giuridiche: in questi casi la nuova o le nuove società subentrano nella titolarità di tutti i rapporti in essere in capo alla società od alle società preesistenti.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1 Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. nel caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;
 - b. nel caso di cessione, non preventivamente autorizzata dall'Ente, di tutto o parte del contratto;
 - c. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - d. nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - e. nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f. nel caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 2 I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto dall'Ente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
- 3 Nel caso di risoluzione, l'Ente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. L'Ente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ARTICOLO 26 - ACCORDO BONARIO

- 1 Nel caso di disputa o disaccordo tra l'Ente e l'Aggiudicatario, con riferimento all'interpretazione di una qualsiasi clausola del Contratto che verrà stipulato o ai rispettivi adempimenti, e comunque ogni volta in cui una delle parti ne faccia richiesta con congruo preavviso, ciascuna parte nominerà un rappresentante incaricato di incontrarsi con la controparte per risolvere la controversia.
- 2 I rappresentanti si incontreranno con la frequenza che le parti riterranno necessaria per raccogliere e scambiarsi tutte le informazioni relative al problema in discussione ritenute utili dalle parti per favorire il raggiungimento di una soluzione.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo è quella del foro di Bassano del Grappa (VI).

ARTICOLO 28 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel Capitolato sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Rosà, 1 febbraio 2012

Ente di Formazione I.RI.GEM. soc. coop.
Il Presidente
Symeon Gyparakis